

ROMAGNANO SESIA  
-COMUNE-



**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MODALITA' DI VERIFICA DELLA REGOLARITA' DEL PAGAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI AI FINI DEL RILASCIO, RINNOVO, PERMANENZA IN ESERCIZIO ATTIVITA' COMMERCIALI O PRODUTTIVE AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 TER DEL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34, COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 28 GIUGNO 2019, N. 58.**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 10 ottobre 2019**

**Art. 1**  
**(Finalità e ambito di applicazione del regolamento)**

Scopo del presente Regolamento è quello di dare attuazione della previsione dell'articolo 15-ter del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58. Nell'ambito del presente Regolamento, per **tributi locali**, si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria, la cui soggettività attiva, e relativi poteri gestori, sono attribuiti per legge al Comune.

Il presente Regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune, il cui accertamento e/o riscossione, è affidato in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati.

Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con il servizio tributi del Comune per dare attuazione al presente Regolamento.

Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti, essendo la gestione attribuita, per legge, allo Stato, all'Agenzia delle Entrate od ad altri soggetti.

Il presente Regolamento non si applica nei seguenti casi:

- 1) quanto il contribuente ha richiesto la rateizzazione degli importi dovuti ai sensi del "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 26.11.2015, motivando e documentando lo stato di difficoltà economica e finanziaria fino a che il Comune si sia espresso in merito;
- 2) quando il contribuente ha proposto ricorso avverso il provvedimento tributario nei vari gradi di giudizio e non sia ancora stata proclamata sentenza definitiva;
- 3) quando il contribuente ha proposto reclamo/mediazione, avverso il provvedimento tributario, ai sensi del D.L.98/2011 modificato dal D.L. 50/2017.
- 4) quando al contribuente sia stato applicato l'istituto dell'accertamento con adesione, ai sensi del "Regolamento comunale per l'introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi del Decreto legislativo 19.06.1997 n. 218", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22.02.1999.

**2**  
**(Definizione di irregolarità tributaria)**

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si definisce irregolarità tributaria allorquando, il soggetto passivo del tributo abbia una posizione debitoria nei confronti dell'Ente, relativamente alle entrate di cui al precedente articolo 1, a seguito delle seguenti fattispecie: omessa od infedele denuncia/dichiarazione parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, emissione di avviso di accertamento, non sospeso amministrativamente o giudizialmente, avvio della riscossione coattiva superiore all'importo di euro 100,00.

**Art. 3**  
**(Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente)**

Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di ricorrente irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, nonché presentazioni di segnalazione certificate di inizio attività (SCIA). Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, e dunque, in caso

di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, il servizio competente notifica, all'interessato, la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 (trenta) giorni per la regolarizzazione. Decorso, infruttuosamente, tale termine nei 15 (quindici) giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione, per un periodo di 90 (novanta) giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di 90 (novanta) giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal **Regolamento generale delle Entrate**, e dai **Regolamenti specifici dei tributi** oggetto del debito – IUC (IMU TASI TARI), TOSAP, Imposta sulla Pubblicità (ICP) e Diritti sulle Pubbliche Affissioni (DPA) - e del **Regolamento per la concessione di rateizzazione di pagamento, applicabili ai debiti di natura tributari**, adottati dall'Ente ed in vigore.

Nel caso in cui ai soggetti con posizioni debitorie sia stata concessa rateazione delle somme dovute, ai sensi del Regolamento precedentemente indicato, il mancato pagamento anche di una sola rata fa decadere il beneficio della rateizzazione ed il contribuente risulta ancora in posizione di irregolarità tributaria, pertanto, allo stesso è applicato quanto disposto dal presente Regolamento.

#### **Art. 4**

##### **(Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze)**

All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, il servizio commercio preposto, procede a richiedere al servizio tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.

Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.

Nel caso di istanza presentata da persona giuridica, a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi, disciplinati dall'articolo 1, mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute del soggetto che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa al servizio tributi, che provvederà a verificarne la correttezza entro 30 (trenta) giorni lavorativi, decorrenti dalla data di trasmissione, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria ferme restanti le disposizioni del successivo articolo 5.

#### **Art. 5**

##### **(Modalità di verifica delle istanze già autorizzate)**

In sede di prima applicazione entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del presente Regolamento, e poi con cadenza mensile, il servizio commercio del comune provvede ad inviare al servizio competente per la gestione dei tributi, di cui all'articolo 1, un elenco aggiornato dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive e dei quali è necessario verificare la posizione di regolarità tributaria.

Il servizio tributi, di cui all'articolo 1, provvede:

- ad avviare l'attività di verifica delle posizioni trasmesse, dando alle stesse priorità nell'ambito delle proprie attività di verifica e comunicandone gli esiti al servizio commercio;
- alla verifica dello stato di regolarità/irregolarità tributaria, inviando l'elenco dei soggetti morosi al competente servizio commercio, per la notifica all'interessato della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione.

Decorso infruttuosamente tale termine, nei 15 (quindici) giorni successivi, viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di 90 (novanta) giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di 90 (novanta) giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal **Regolamento generale delle Entrate**, e dai **Regolamenti specifici dei tributi** oggetto del debito – IUC (IMU TASI TARI), TOSAP, Imposta sulla Pubblicità (ICP) e Diritti sulle Pubbliche Affissioni (DPA) - e del **Regolamento per la concessione di rateizzazione di pagamento, applicabili ai debiti di natura tributari**, adottati dall'Ente ed in vigore.

La verifica del servizio tributi per i soggetti iscritti a ruolo relativamente alle tipologie di tributo sopra indicate, è effettuata sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa istanza, dall'apposito applicativo web o mediante pec del concessionario della riscossione coattiva .

#### **Art. 6**

##### **(Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento)**

Al fine di consentire la corretta applicazione del presente Regolamento i servizi competenti e gli eventuali concessionari, procedono a concordare le modalità di interscambio delle informazioni necessarie, dandone comunicazione al Segretario comunale.

#### **Art. 7**

##### **(Norma di rinvio)**

Per quanto qui espressamente non disciplinato, si fa riferimento ai Regolamenti approvati dall'Ente.